

Le indicazioni operative del Mimit e del Gse sulla corretta applicazione del credito d'imposta

Bonus 5.0, procedure in chiaro

Per i beni in leasing non occorre versare l'acconto del 20%

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Per confermare l'avvio dell'investimento volto ad ottenere il credito d'imposta 5.0 nel caso dei beni in leasing non è necessario versare l'acconto del 20%.

Ai fini dell'agevolazione si tratta di una procedura ammissibile in quanto "la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing".

È questo uno dei chiarimenti operativi sulla corretta applicazione del bonus 5.0 forniti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e dal Gestore dei servizi energetici (Gse) attraverso le Faq pubblicate il 2 novembre 2024. Tra le altre precisazioni è stata riconosciuta l'ammissibilità degli impianti di illuminazione e di climatizzazione degli alberghi, degli ospedali e degli esercizi commerciali, normalmente esclusi dalla normativa in quanto impianti tecnici di servizio, purché governati da appositi software di gestione efficiente dell'energia.

Dalle faq Mimit/Gse risulta inoltre che il credito d'imposta 5.0 può essere concesso anche nel caso di investimento localizzato all'interno di una diversa struttura purché nella disponibilità dell'impresa, nonché nel caso di "autoconsumo a distanza" cioè quando gli impianti di energia da fonti rinnovabili sono posizionati in un sito differente rispetto alla struttura produttiva principale.

I chiarimenti operativi hanno riguardato anche il settore primario: le macchine agricole semoventi come mietitrebbie, falcia-condizionatrici, raccogliatrici e vendemmiatrici potranno beneficiare del bonus anche se alimentate con com-

bustibili fossili.

L'acconto del 20%. Mimit e Gse si sono occupati del leasing, in particolare del caso in cui l'acconto sia inferiore al 20% necessario per la conferma dell'ordine e quindi la prenotazione dell'investimento tramite la seconda comunicazione di conferma (a 30 giorni dalla comunicazione ex ante).

La dimostrazione dell'acconto prevista dalla normativa serve ad avallare le concrete intenzioni dell'impresa nell'effettuare l'investimento agevolato (evitando al Mimit di "prenotare" progetti che poi non vengono realizzati).

Il chiarimento, invece, puntualizza che la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.

Pertanto nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, per la conferma dell'avvio dell'investimento non è necessario, come previsto dall'art. 12 del decreto attuativo Mimit-Mef del 24 luglio 2024, il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo.

Il noleggio a lungo termine. Nel caso di una "società di locazione operativa" (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, il soggetto che ha diritto al credito di imposta è il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa), che dovrà e dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti.

La riduzione dei consumi richiesta può essere verificata alternativamente:

- a livello di processo interno del noleggiante;
- a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell'efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio.

Entrambe le opzioni sono ri-

tenute valide, ma una volta effettuata l'opzione di verifica (interna o esterna) non può essere modificata.

Gli impianti di alberghi e esercizi commerciali.

Nel caso di attività non produttive (quali quelle connesse ai servizi come le attività svolte da un albergo) gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili al credito di imposta Transizione 5.0 nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste (non inferiore al 3% a livello di struttura produttiva o al 5% a livello di processo produttivo).

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.

Tali impianti sono infatti riconducibili alla voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" del secondo gruppo dell'allegato A.

Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall'art. 7, lett. c), del Decreto attuativo Mimit-Mef del 24 luglio 2024.

Il calcolo del risparmio energetico nel caso di più strutture produttive. Qualora il progetto di innovazione riguardi l'integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all'interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l'in-



dicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l'integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all'interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell'impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l'indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Il Ministero ha inoltre puntualizzato che tali indicazioni sono applicabili anche nei casi in cui:

- il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell'impresa;

- il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con

un intervento di revamping di una linea all'interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell'impresa.

Autoconsumo a distanza. In tal caso il sito di autoproduzione deve essere dell'impresa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo dell'impresa.

Cantieri temporanei. Viene specificato che nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dell'impresa, nelle comunicazioni da inviare al Gse l'impresa potrà indicare i dati relativi all'ubicazione della propria sede legale.

Macchine agricole. Macchine agricole come mietitrebbie, falcia-condizionatrici, raccogliatrici, vendemmiatrici, ecc. possono beneficiare dell'incentivo anche se alimentate con combustibili fos-

sili in quanto sono veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole.

Devono comunque essere marcate CE e destinate all'uso agricolo e/o forestale.

A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza trainante o azionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, le macchine agricole semoventi hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera "combinata" dal trattore con attrezzature trainate o portate.

I beni sostituiti. Le Fa del Mimit/Gse hanno chiarito che nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, può essere comunque utile, in sede di eventuale accertamento, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione.

— © Riproduzione riservata —

Bonus 5.0: i principali chiarimenti del Mimit/Gse

| | |
|---|---|
| Diversa struttura produttiva | Quando il processo produttivo viene integrato con una nuova linea di una diversa struttura produttiva di proprietà, per il calcolo della riduzione dei consumi è possibile confrontare l'indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con la media degli indicatori delle linee preesistenti |
| Autoconsumo a distanza | Il sito di autoproduzione deve essere dell'impresa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale) |
| Impianti di illuminazione e climatizzazione di alberghi | Sono normalmente esclusi dal bonus ma se governati da appositi software di gestione dell'energia sono ammissibili per alberghi, ospedali, esercizi commerciali |
| Macchine agricole semoventi | Mietitrebbie, falcia-condizionatrici, raccogliatrici, vendemmiatrici, possono beneficiare del bonus anche se alimentate con combustibili fossili |
| Beni sostituiti | Nel caso di investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio vendere o dismettere il bene sostituito |